



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

In composizione monocratica

nella persona del Giudice dott. Raimondo Nocerino

ha emesso la seguente

SENTENZA 331/2025

sul ricorso in materia di pensione, depositato il 20.12.2024, iscritto al n. 69756 proposto da a C.C. nata a OMISSIS c.f. OMISSIS, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in atti, dagli avv.ti Fernando Rizzo e Andrea Vadalà, con cui elettivamente domicilia presso il loro domicilio digitale: avvocatirizzoevadala@pec.giuffre.it per l'avv. Rizzo e avvocativadalaerizzo@pec.giuffre.it per l'avv. Vadalà;

CONTRO

INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587) - in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli Avv. ti Tiziana G. Norrito (Pec avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it), Francesco Gramuglia (Pec: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) e Francesco Velardi (pec. avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it), giusta procura generale alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23 gennaio 2023 Rep. 37590 Racc. 7131, con cui elett.te domicilia presso

l'Avvocatura Regionale dell'Istituto sita in Palermo, Via M. Toselli n. 5;

Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo, in persona della Direttrice Generale e legale rappresentante pro-tempore, la dott.ssa Maria Grazia Furnari, con sede in Palermo (cap: 90127), nella Via del Vespro, 129 (C.F e P.I. 05841790826), rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Maria Carini (C.F.: CRNFNC76R59G273V), Dirigente Avvocato della medesima AOUP, iscritta nell'elenco speciale degli avvocati dipendenti EE.PP. del Foro di Palermo - pec: francescamaria.carini@mypec.eu - in virtù di procura in atti;

Università degli Studi di Palermo (Codice Fiscale 80023730825 - Partita IVA 00605880822), in persona del rappresentante legale Prof. Massimo MIDIRI, e nella qualità di Rettore pro-tempore, rapp.ta e difesa dall'Avv. Paolo Ducato e dall' Avv. Francesca Paola Di Gregoli (c.f. DGRFNC72P51G273W), i quali dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento ai seguenti indirizzi pec: paolo.ducato@cert.unipa.it - francescapaola.digregoli@cert.unipa.it;

Ritenuto in

FATTO

I. Con il mezzo introduttivo del giudizio, parte ricorrente - fatta istanza di CTU contabile ove occorresse - ha richiesto a questa Corte che vengano accolte le seguenti conclusioni:

“1) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla rideterminazione del trattamento pensionistico calibrato sul trattamento economico ex art. 31 del d.P.R. n. 761/79 del dirigente amministrativo I livello del ruolo sanitario, alla luce degli arretrati versati per i titoli giudiziali indicati in premessa, previa disapplicazione e/o annullamento di ogni atto contrario, nella misura annua pari ad € 40.000,00 oltre 13° mensilità o nella diversa misura che sarà accertata in corso di causa anche attraverso CTU richiesta al punto sub 5 nonché attraverso l’aggiornamento degli atti amministrativi (scheda ultimo miglio, mod. 51 etc.) da parte del datore di lavoro. 2) Per l’effetto condannare l’INPS resistente alla corresponsione della pensione come sopra riliquidata oltre al pagamento della differenza tra le precedenti rate non adeguate e quanto dovuto per il trattamento spettante sulla retribuzione ex art. 31 del d.P.R. n. 761/79 del dirigente amministrativo I livello del ruolo sanitario, oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge. 3) Ordinare e/o condannare l’Università degli Studi di Palermo e l’AOU P. “Giaccone” di Palermo, in persona dei rispettivi rappresentanti legali p.t., all’elaborazione e la produzione in giudizio della certificazione della posizione economica della ricorrente, della scheda cd “ultimo miglio”, Mod. 51, od ogni altro documento, comunque denominato, contenente i dati aggiornati agli arretrati versati per i titoli giudiziari menzionati utile e funzionale alla riliquidazione della pensione sul corretto parametro del dirigente amministrativo ex art. 31 dPR n. 761/79. 4) In via subordinata, ove dovesse emergere che le Amministrazioni, non abbiano posto in essere tutti gli adempimenti necessari all’accoglimento della domanda principale, ritenere e

dichiarare il diritto della ricorrente al risarcimento in forma specifica ex art.

13 della L. n. 1338/1962, o a qualsivoglia altro titolo, con la condanna delle

stesse alla costituzione di una rendita vitalizia reversibile pari alla quota di

pensione nella misura indicata al punto 1 delle conclusioni calibrata

sull'intero trattamento fondamentale del dirigente amministrativo del ruolo

sanitario, ovvero al risarcimento per danni per omessa o incompleta

contribuzione con la condanna al pagamento anche delle differenze dovute e

debende dal ricorrente dal collocamento in quiescenza al dì del diritto, e pari

agli stessi arretrati e differenze mensili indicate al superiore punto 1 delle

conclusioni, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di

legge”.

II. A suffragio della domanda, parte ricorrente espone:

(a) di essere stata dipendente dell'Università degli Studi di Palermo,

in servizio presso l'A.O.U. Policlinico “P. Giaccone” di Palermo, ove

erroneamente era stata equiparata ex art. 31 del d.P.R. n. 761/79 alla

categoria sanitaria DS. La medesima era stata, poi, collocata in

quiescenza dal 01.09.2019;

(b) di aver adito il Tribunale di Palermo per vedersi affermato il suo

diritto alla corretta equiparazione economica ex art. 31 del d.P.R. n.

761/79 (secondo cui “*al personale universitario che presta servizio presso*

policlinici, le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura,

convenzionati con le Regioni e con le USL, anche se gestiti direttamente

dalle Università, è corrisposta una indennità nella misura occorrente per

equiparare il relativo trattamento economico a quello del personale delle

USL di pari funzioni, mansioni e anzianità al superiore profilo di dirigente

amministrativo I livello"): equiparazione che passa attraverso il

riconoscimento di una indennità equiparativa utile ai fini

previdenziali e assistenziali (C. cost., sent. n. 126/1981);

- che con sentenza n. 1099/2022 (all. n.3), ormai passata in cosa

giudicata, la Corte d'Appello, sez. lavoro affermava il diritto

rivendicato sebbene senza sancire il conseguente *quantum debeatur*.

Con successiva sentenza n. 711/2023 (all. n.4), anch'essa giudicato, il

Tribunale di Palermo, sez. lavoro, condannava le amministrazioni

resistenti al versamento delle differenze retributive pari a € 112.476,02

ex art. 31 del d.P.R. n. 761/79 e a titolo di trattamento fondamentale

(stipendio tabellare) previsto per il suddetto profilo dirigenziale e per

il periodo 2009-2019;

- che, con delibera n. 627 del 05.05.2023 (all. n.5), l'A.O.U. dava

esecuzione alla suddetta sentenza, pagandone l'importo lì

determinato, nella successiva busta paga di maggio 2023 (all. n.6);

- che, successivamente al deposito della sentenza da ultimo citata,

veniva inviata diffida il 19.02.2024 (all. n.7) alle Amministrazioni e

all'Istituto resistenti, in ragione delle rispettive competenze, al fine di

provvedere a ogni adempimento (trasmissione certificazione di

retribuzione aggiornata, PL1, PL2, PA04, scheda ultimo miglio e ogni

altro atto comunque denominato), necessario a mettere in condizioni

l'Istituto previdenziale a eseguire quanto di sua competenza;

- che, non di meno, nonostante i titoli giudiziali richiamati, il

trattamento previdenziale passato e presente erogato non tiene in

debito conto tale mutata condizione protratta sino alla quiescenza;

- che, infatti, l'atto n.OMISSIS di conferimento della pensione (all.1),

liquidata con il sistema misto, quantifica la prestazione pensionistica

nella (inferiore) misura annua lorda di € 31.097,46 di cui € 12.375,55

quale prima quota pensione, € 13.565,56 quale seconda quota

pensione ed € 5.156,35 quale terza quota pensione. La determinazione

in questione, infatti, ha come proprio riferimento lo stipendio (errato)

di categoria DS (pari a € 35.358,72) omettendo pertanto di considerare

il trattamento fondamentale del dirigente amministrativo erogato in

virtù dei titoli giudiziali sopra indicati;

- che, in maggior dettaglio, la determinazione di pensione di che

trattasi rivela che INPS abbia erroneamente:

(i) utilizzato per il calcolo della "prima quota pensione", una

retribuzione pensionabile alla cessazione (€ 35.358,72) di gran lunga

inferiore a quella in concreto accertata in sede giudiziale da CTU e

riconosciuta in sentenza, pari a € 45.028,40, oltre le maggiorazioni di

legge (incremento del 18% sullo stipendio universitario), o nel

diverso importo che "sarà determinato" dalla istruttoria e dalle

certificazioni del datore di lavoro pubblico (certificazione della

posizione economica; scheda cd "ultimo miglio", Mod. 51;

documento recante dati aggiornati per i titoli giudiziali evocati);

(ii) quantificato, altresì, la seconda e terza quota di pensione perché

parametrate - stante il diverso fattore della "retribuzione media" -

sulla retribuzione del DS piuttosto che di quella del dirigente ex art.

31 d.P.R. n. 761/79;

- che era rimasta privo di positivo riscontro il ricorso amministrativo inoltrato telematicamente all'I.N.P.S. prot. n. 2599507 del 21.05.2024 (all. n.8).

III. Su queste premesse, ritenendo violata la disciplina applicabile alla determinazione del trattamento pensionistico in suo godimento, calcolato secondo il sistema misto (D.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 148/2011, per come incisa all'art. 1 co. 707 L. 190/2014, nonché, per la parte retributiva, art. 13 del D. Lvo n. 503/1992), parte ricorrente lamenta che I.N.P.S. abbia erroneamente assunto, quale base di riferimento per il calcolo di tutte le quote, la retribuzione errata della categoria DS e non quella riconosciuta con sentenze passate in giudicato come dirigente amministrativo ex art. 31 d.P.R. n. 761/79, atteso che:

(iii) la prima quota pensione, calcolata con il sistema misto, enuclea quale retribuzione pensionabile alla cessazione l'importo pari a € € 35.358,72 (DS) e non la superiore retribuzione pensionabile alla cessazione, calcolata in sede giudiziale n. 10889/2020 R.G. per mezzo di CTU contabile (cfr. all. n.9-10), pari a € 45.028,40, oltre le maggiorazioni di legge (incremento del 18% sullo stipendio universitario) ovvero il diverso importo certificando ad opera dell'amministrazione datoriale;

(iv) la seconda quota, inoltre, risulta calcolata sulla retribuzione

media degli ultimi 10 anni di servizio in categoria DS pari a € 13.565,56 e la terza, calcolata sulla contribuzione maturata per la categoria DS sino alla quiescenza, pari a € 5.156,35 piuttosto che sulla corretta retribuzione del dirigente amministrativo;

(v) i calcoli ed i parametri utilizzati non tengono conto della valorizzabilità, ai fini previdenziali ed assistenziale, dell'indennità ex art. 31 DPR n. 761/79, sancita, per converso, dal Giudice delle Leggi, dalla contrattazione collettiva e, ancora, dalla giurisprudenza contabile.

IV. In data 02.05.2025, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo si è costituito in atti concludendo nel senso che *"venga disposta la compensazione delle spese di lite a proprio favore, posto che, essendo consapevole dell'obbligatorietà del computo delle prefate somme ai fini contributivi e previdenziali, l'Amministrazione ha adempiuto tempestivamente ai propri adempimenti, provvedendo ai conteggi e ai pagamenti di propria competenza"*. Prospetta questa parte intimata che:

- con sentenza n. 711/2023, il Tribunale di Palermo, sez. lavoro, ha riconosciuto il diritto di parte ricorrente a vedersi corrisposta la somma di €. 130.785,62 in esito al riconoscimento giudiziale, in suo favore, e ad opera dell'AOUP Giaccone, dell'indennità di equiparazione ex art. 31 D.P.R. 761/79 al profilo di dirigente amministrativo di I livello del settore Sanitario;

- l'Azienda, in particolare, nel termine di 120 gg. previsto ex lege per

eseguire la decisione civile ha disposto, giusta Deliberazione n. 627 del 05/05/2023 (cfr. doc. n. 3) di provvedere al pagamento della somma di €. 116.876,02 a titolo di differenze retributive oltre interessi legali;

- con la stessa deliberazione, l'AOUP, quantificata la quota di contribuzione previdenziale dovuta in ragione delle somme in questione - ed includendo sia la parte di propria competenza sia quella a carico del dipendente - si è assunta il relativo totale onere, in linea con l'orientamento giurisprudenziale ritenuto applicabile a vicende speculari;

- le somme dovute sono state corrisposte all'interessato con cedolino stipendiale di maggio 2023 (cfr. doc. n. 4-1);

- in conseguenza della diffida ricevuta nel luglio 2024, l'Amministrazione ha poi verificato se fosse stata effettuata la regolare comunicazione all'Inps del pagamento delle somme agli effetti della relativa valorizzazione ai fini pensionistici e di TFS. All'esito delle interrogazioni di rito, si è rilevato che, per parte ricorrente, cessata dal servizio il 31/08/2019, le somme oggetto della richiesta sono state denunciate con la DMA trasmessa nel maggio 2023 ed avente numero identificativo 31/07/2023 (cfr. doc. n. 5). È stato altresì acclarato che che i dovuti contributi sono stati pagati con Mod. F24 del 16/06/2023, con l'effetto di incrementare il montante previdenziale di parte ricorrente ed ai fini pensionistici Cassa Stato (CPTS), come di TFS: ciò che meglio emerge dalla tabella denominata

“sintesi della sentenza n. 711/2023 erogazione busta paga – maggio

2023” acclusa a pag. 2 della memoria;

- posto quanto sopra, inoltre, l’Amministrazione, allorché ricevuto il ricorso introduttivo del presente procedimento, ha attenzionato la questione unitamente alle altre Amministrazioni convenute, ed in data 18/02/2025, ha fornito gli elementi richiesti ai fini della riliquidazione ed adeguamento contributivo e del TFS *ex adverso* richiesto (cfr. doc. n. 6).

V. In data 23.04.2025, parte ricorrente ha depositato (e, poi, ridepositato in formato leggibile il 28.04.2025) documenti sopravvenuti al deposito del ricorso (nota del nota del 25.03.2025 dell’Università degli Studi di Palermo di comunicazione dell’inserimento dei dati ultimo miglio ai fini della riliquidazione pensione alla luce degli arretrati da sentenza; la nota del 26.03.2025, in formato pdf, con cui la ricorrente chiedeva alle resistenti amministrazioni di trasmettere i dati ultimo miglio per venire a capo dei parametri inseriti ai fini della riliquidazione pensione; nota del 07.04.2025 dell’Università degli Studi di Palermo di trasmissione del corretto dato retributivo al momento della cessazione), evidenziando, non di meno, di non conoscere i dati relativi alla “retribuzione media”, parametro utile alla determinazione della II° quota, nonché i dati relativi al “montante contributivo”, parametro utile, quest’ultimo, per la determinazione della III° quota (ove spettante) e confidando nella possibilità di venirne a capo se INPS si fosse indotto

all'adozione dell'atto di riliquidazione pensione, conseguente alla scheda ultimo miglio, ed al suo deposito).

VI. In data 28.04.2025, si è costituita in atti l'Università degli Studi di Palermo, concludendo, previa contestazione degli importi quantificati ex adverso e istanza di rigetto della domandata CTU, come segue:

“dichiarare cessata la materia del contendere all'esito spontanea ed intervenuta comunicazione delle riliquidazioni del trattamento pensionistico dell'interessato effettuate dalla convenuta Università sulla base dei dati comunicati dall'AOUP - in subordine - Dichiarare esente da ogni responsabilità l'Amministrazione universitaria oggi convenuta che risulta avere pienamente adempiuto a quanto di competenza”. A sostegno delle conclusioni rassegnate, questa amministrazione resistente - puntualizzato, in limine, che la sentenza n. 711/2023 emessa dal Tribunale di Palermo, sez. lavoro è stata resa a conclusione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, quale processo civile, ancillare e conseguente, a quello culminato nella citata sentenza di appello 1099/2022 e operata, inoltre, la succinta ricostruzione della prospettazione ricorsuale - evidenzia, in linea giuridica, che:

- eventuali ritardi o omissioni comunicative a proposito degli aggiornamenti stipendiali spettanti all'interessato vanno ricondotti a fatto dell'azienda Ospedaliera, cui, in effetti, compete in via esclusiva la funzione contabile/gestionale. Parte ricorrente, in vero, pur dipendendo giuridicamente dalla Università degli Studi, è stato “utilizzata” ex art. 8 comma 5 D.lgs. 517/99 (e norme correlate),

dall'AOUP di Palermo "Paolo Giaccone", alla quale ultima risulta

legata da un rapporto di servizio di tipo esclusivo;

- l'indennità ex art. 31 co. 1 del DPR n. 761/79 è finanziata, esclusivamente, con fondi regionali ed è erogata a valere sul bilancio dell'Azienda Ospedaliera. I protocolli siglati fra Università e Regione ex art. 1 del Dlgs n. 517/1999 (del 2010, 2015, 2020 e 2024), circa il trattamento economico del personale amministrativo operante presso l'azienda, hanno previsto nel tempo - in linea con la previsione dell'art. 14 del protocollo del 04/03/2010 - in termini sostanzialmente costanti che *"il trattamento economico fondamentale e l'indennità di ateneo del personale universitario in servizio presso l'azienda O.U. restano a carico dell'università per l'importo relativo alla categoria di provenienza"* nonché, ancora, che *"il restante trattamento economico, ivi compreso il salario accessorio, è a carico del bilancio dell'azienda O.U. in conformità a quanto previsto dall'art. 28, comma 3, del CCNL relativo al personale del comparto Università, 27 gennaio 2005 e successive modifiche ed integrazioni"*. In conseguenza, l'AUOS costituisce il solo soggetto deputato all'incasso ed alla corresponsione di quella parte di salario accessorio non compresa nel trattamento fondamentale già versato dall'Ateneo sulla base del CCNL di comparto universitario;

- in sintesi, le disposizioni normative e protocollari rilevanti permettono di ricostruire i passaggi amministrativo-contabili tra le amministrazioni interessate come segue: (i) la Regione versa le somme necessarie al pagamento delle indennità direttamente nelle

casce dell'Azienda; (ii) l'Azienda provvede alla regolarizzazione dello *status giuridico* dei lavoratori ed al successivo pagamento delle indennità perequative; (iii) l'Università si limita a garantire il versamento del trattamento economico tabellare del proprio lavoratore assegnato in servizio presso l'Azienda;

- il superiore assunto, che disvela pertanto la estraneità dell'Ateneo al calcolo e alla corresponsione dell'indennità, deve considerarsi che le note in atti (n. 34674 del 05/03/2024, prot.n. 118020 del 16/07/2024, prot.n. 187450 del 12/11/2024 e prot. 12388 del 27/01/2025) comprovano che l'Ateneo, facendo seguito alle diffide pervenute, si era fatto parte attiva nel richiedere all'Azienda Ospedaliera gli aggiornamenti stipendiali relativi all'indennità ex art. 31 della legge 761/79 agli effetti della elaborazione della scheda ultima miglio e delle doverose comunicazioni all'Istituto Previdenziale. A seguito della sua nota prot. 12388 del 27/01/2025, in particolare, anche l'AOUP si è fatta parte attiva nel comunicare, con la nota prot. 20017 del 06/02/2025, i dati riguardanti parte ricorrente. A questa prima comunicazione, inoltre, faceva seguito la nota prot. 26048 del 17/02/2025 dell'Ateneo contenente una richiesta di integrazione e specifica dei dati già comunicati dall'AOUP. A sua volta, quest'ultima amministrazione, con nota prot. n. 27332 del 19/02/2025, quest'ultima ha provveduto a comunicare le integrazioni richieste. Infine, l'Amministrazione universitaria ha provveduto ad inserire su passweb i dati utili alla riliquidazione della pensione e TFS

relativamente alla posizione di parte ricorrente: dati, quelli oggetto di

comunicazione ad INPS, che parte ricorrente ha chiesto di conoscere

ed effettivamente conosciuto giusta nota prot. n. 58342/2025;

- la riliquidazione deve dirsi allora pienamente satisfattiva delle richieste avanzate da parte ricorrente.

VII. In data 28.04.2025, si costituito infine INPS concludendo per la inammissibilità ed infondatezza del mezzo introduttivo. Svolge, nei sensi in seguito precisati, domanda riconvenzionale. Secondo l'Istituto - che, anch'esso, opera una preliminare ricostruzione della domanda di parte ricorrente - infatti:

- l'obbligo di regolarizzazione contributiva, a vantaggio della parte ricorrente in quanto vittoriosa del composito contenzioso pensionistico - è stato adempiuto dall'Amministrazione datoriale il 28 febbraio 2025 (all. 2.). Per l'effetto, Inps ha provveduto alla riliquidazione in ragione dell'allegato atto PA1032025000312, mentre il pagamento avverrà su rata luglio 2025 (All. 3). All'adempimento degli oneri INPS, precisamente, si è potuti pervenire in quanto - in ragione della particolare tipologia del servizio svolto (*"dipendente Stato in servizio presso AOU da equiparare a EELL sotto il profilo previdenziale"*) - il Policlinico P. Giaccone ha inviato all'Università i dati retributivi aggiornati con la corresponsione della retribuzione differenziale, fino a giungersi alla riferita comunicazione dei dati dell'ultimo miglio del febbraio 2025. Posto quanto sopra, questa parte intimata è dunque dell'avviso che le Amministrazioni coinvolte

hanno adempiuto a quanto di loro rispettiva competenza: a seguito della sentenza di condanna del 2022, l'Azienda Policlinico ha corrisposto le differenze retributive giusta determina del 29 febbraio 2024; la posizione previdenziale è stata aggiornata il 28 febbraio 2025 e Inps ha riliquidato il 22/04/2025, valorizzando le nuove retribuzioni che tengono conto della indennità de Maria comunicata dall'Università in quota A.;

- il ricorso è inammissibile per difetto di interesse attuale a coltivarlo verso INPS e, nei confronti di quest'ultimo, senz'altro ai sensi dell'art. 153 co. 1 lett. b) c.g.c. Si deduce, in merito, che parte ricorrente ha inviato una diffida (collettiva perché relativa alla posizione di 30 dipendenti) in data 19 febbraio 2024 a tutte le amministrazione oggi intimate, chiedendo, per questa via, la riliquidazione di TFS e pensione. Ciò, in particolare, avveniva in assenza della regolarizzazione previdenziale ma anche del pagamento delle differenze retributive. Di qui, la inattualità della richiesta di riliquidazione, con conseguente nullità della diffida, mentre alcuna domanda/diffida viene rivolta ad INPS a seguito dell'adempimento dell'amministrazione, salvo l'invio di un generico ricorso amministrativo del 15.02.2024, depositato in atti da parte ricorrente, da qualificarsi tuttavia precoce perché anteriore alla stessa diffida di cui si è detto. Proprio l'assenza della diffida di che trattasi, inoltre, vota ad inammissibilità ex art. 153 co. 1 lett. b) c.g.c. il ricorso, atteso che INPS neppure si trovava in condizione di comprendere i

termini effettivi della riliquidazione qui controversa;

- a proposito dell'importo della riliquidazione, fa presente che esso debba avvenire, muovendo dal differenziale retributivo calcolato in sede ordinaria, ma secondo i criteri racchiusi nell'art. 43 DPR 1092/73. Sottolinea, d'altronde, che, al momento della "redazione" del ricorso, i dati dell'ultimo miglio non erano neanche stati inviati a Inps, di talché il calcolo operato da parte ricorrente neppure potrebbe dirsi attuale o calibrato su dati concreti. Su questa argomentazione, INPS si oppone alla richiesta di CTU, in mancanza di una contestazione efficace della riliquidazione operata da Inps.

- eccepisce (ex art. 2 L. 241/1990), poi, di aver emesso il provvedimento di riliquidazione nei termini previsti dalla deliberazione CDA Inps n. 111 del 2020, il quale, per la ipotesi che i termini non siano disciplinati da precedenti e superiori fonti normative, prevede per la ricostituzione delle pensioni il termine suppletivo di 85 gg. dalla data di ricezione della domanda completa ovvero data di decorrenza del diritto se successiva (tab A). Il dies a quo, in fattispecie, coincide con l'invio dei dati dell'ultimo miglio da parte dell'Università;

- in ordine agli interessi legali rivendicati da parte ricorrente sulla somma dovuta a titolo di riliquidazione, inoltre, per un verso essi non sarebbero dovuti, giacché parte ricorrente ha già ricevuto interessi sulle differenze retributive, esauendosi, dunque, il diritto agli accessori per la mancata disponibilità delle somme; e, per altro,

ove dovuti, la loro decorrenza si colloca non dalla cessazione dal servizio ma dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di riconoscimento del diritto all'inquadramento come primo dirigente sanitario non medico. Infine, prospetta INPS, poiché esso Istituto ha riliquidato il trattamento pensionistico nei termini di legge, il pagamento dei medesimi deve essere sopportato dalle Amministrazioni datoriali che hanno inviato i dati per la riliquidazione. Di qui la necessità che, in accoglimento della domanda riconvenzionale trasversale, INPS venga manlevata dal pertinente obbligo ad opera delle Amministrazioni ulteriormente convenute.

VIII. All'odierna udienza, il procuratore di parte ricorrente ha contestato l'eccezione dell'inammissibilità sollevata da INPS, evidenziando che il rispetto dell'art. 153 co. 1 lett. b) c.g.c., deve apprezzarsi alla luce della diffida in atti successiva alla decisione del giudice del lavoro che riconosce le differenze retributive da cui è derivato il giudizio. Contesta l'eccezione degli interessi legali ritenendo che, gli stessi, devono maturare da ciascun rateo pensionistico. Riconosce, infine, la correttezza dei dati dell'ultimo miglio presentati dalle Amministrazioni e dell'atto di liquidazione presentato dall'INPS. Le parti convenute evidenziano la genericità delle contestazioni e si oppongono a quanto riferito dall'Avvocato Vadalà. L'Avvocato Norrito aggiunge che, nei suoi atti allegati, non sono stati valorizzati i soli interessi per una questione di decorrenza dei termini e di imputabilità degli stessi. Per tutto il resto si riporta

agli atti. Tutte le convenute, infine, si oppongono alla richiesta di parte ricorrente di concessione di termine per note difensive.

DIRITTO

1. Sono infondate le eccezioni di inammissibilità sollevate da INPS.

1.1. Il ricorso amministrativo che parte ricorrente, nel maggio 2024, ha proposto all'attenzione di INPS (allegato al mezzo introduttivo), lungi dall'apparire generico come ritenuto dall'Istituto convenuto, è viceversa analitico nell'intimargli la rivisitazione del trattamento di quiescenza all'epoca in godimento dell'interessato - e della determinazione pensionistica che lo disponeva -in termini tali da valorizzare l' "arretrato retributivo" ex art. 31 del d.P.R. n. 761/79 oggetto di positivo accertamento da parte del G.O., in funzione di GdL, attraverso le articolate decisioni giudiziali meglio identificate in narrativa ed oggetto di specifico richiamo nel medesimo ricorso amministrativo (al quale si rinvia, ex art. 17 dell'all. 2 al d.lgs. 174/2016). Quest'ultimo dunque funge, di là dal suo *nomen iuris*, da valida istanza di avvio del procedimento di ricostituzione pensionistica nei confronti di INPS, materializzando, per tale via, la condizione di ammissibilità del ricorso compendiata dall'art. 153 co. 1 lett. c) c.g.c. (deve cautelativamente rammentarsi, unitamente alla giurisprudenza amministrativa, che l'invio di un'istanza ad un ufficio incompetente non giustifica il silenzio dell'amministrazione, essendo onere dell'ufficio incompetente trasmettere gli atti all'ufficio

competente: cfr. TAR Sicilia, Palermo, Sez. III, n. 1285/2024; Id., Sez. I, n. 3111/2021; TAR Sardegna, sez. II, n. 1132/2015). Quanto alle ulteriori amministrazioni convenute, universitaria ed ospedaliera, chiamate anch'esse a concorrere alla definizione del procedimento di riliquidazione sia alimentando i flussi informativi sia certificando le nuove retribuzioni - ciò che appare necessario per rendere percepibile i termini della valorizzazione a fini pensionistici dell'arretrato retributivo (questa Sezione, sentt. n. 83/2023; C. conti, Sez. Giur. Campania, nn. 308/2022 e 617/2020) - il giudicato formatosi sulle sentenze gius-lavoristiche determina, per esse, un obbligo conformativo nei sensi appena descritti e, tanto, a prescindere da istanze specifiche ad opera della parte processuale vittoriosa. Rimane fermo, d'altronde, che tutte le convenute amministrazioni - in linea con la pertinente documentazione prodotta da parte ricorrente - riconoscono espressamente di essere state diffidate all'esercizio delle proprie competenze per pervenire alla valorizzazione, agli effetti pensionistici, del sopravvenuto giudicato formatosi sulle richiamate sentenze del G.O. Il lasso temporale che separa la data di presentazione del ricorso amministrativo (e delle diffide) e quella di deposito del ricorso è ampiamente superiore al termine (supplementare) regolamentare di definizione del procedimento indicato da INPS, ove mai rilevante.

2. Deve escludersi che possa dichiararsi la cessazione della materia del contendere, richiesta dalle amministrazioni datoriali

soprattutto, difettando (cfr., da ultimo, verbale di udienza) le convergenti conclusioni in questo senso di tutte le parti del giudizio, sì come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. n. 19845/2019).

2.1. Analogamente, nessuna sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del ricorso può registrarsi nella presente vertenza. È ben vero che parte ricorrente, come precisato in corso di udienza, riconosce la correttezza dei dati dell'ultimo miglio presentati dalle Amministrazioni e dell'atto di liquidazione formato da INPS; non meno vero, poi, è che la nuova determinazione pensionistica orienta pro-futuro la liquidazione dell'assegno pensionistico in senso conforme ai *desiderata* di parte ricorrente. Tuttavia, in assenza di prova dell'intervenuto pagamento, ad opera di INPS, delle differenze tra precedenti rate non adeguate e quanto dovuto per il trattamento spettante sulla retribuzione ex art. 31 del d.P.R. n. 761/79 del dirigente amministrativo I livello del ruolo sanitario, residua interesse nel ricorrente alla decisione. INPS, d'altro canto, ha fatto presente che gli importi che si impegna a liquidare nel prossimo luglio 2025 sono quantificati al netto degli interessi legali, i quali non sarebbero affatto dovuti ovvero non sarebbero imputabili e dovuti all'Istituto medesimo.

3. Per quanto sopra, deve allora accogliersi il ricorso non solo per la parte tesa alla riliquidazione pro-futuro del trattamento di quiescenza, nei sensi discendenti dalla nuova determinazione

pensionistica prodotta in atti da INPS, ma anche al pagamento della differenza fra ratei corrisposti in base al primigenio trattamento di quiescenza e quello risultante dalla nuova determinazione pensionistica, con decorrenza dalla data di collocamento in quiescenza di parte ricorrente, oltre interessi e rivalutazione monetaria computati con il criterio dell'assorbimento.

3.1. A tale ultimo riguardo, deve osservarsi che, in linea con l'orientamento giurisprudenziale maturato a proposto della valorizzazione pensionistica delle differenze retributive per mansioni superiori (C. conti, Sez. II di Appello, n. 48/2019, con ampi richiami giurisprudenziali), il presupposto di tale valorizzazione, nei limiti in cui è possibile, è rappresentato proprio dall'accertamento giudiziale dell'intervenuto svolgimento di esse. Ne segue che, in fattispecie, il diritto fatto valere in questa sede non è azionabile se non - e quantomeno - dalla sentenza giuslavoristica di primo grado che accerta il diritto di parte ricorrente (sent. n. 1711/2020, emessa in data 19.6.2020, cfr. all. 3 al ricorso) ove posteriore al collocamento in quiescenza. Nel quinquennio successivo al deposito di quella decisione, si registrano riconoscimenti dell'amministrazione universitaria, istanze/diffide, iniziative giudiziarie che interrompono il decorso del termine prescrizione. D'altra parte, nessun dubbio che gli accessori siano dovuti, dappoiché la automaticità della liquidazione di interessi e rivalutazione deriva dal riconoscimento dell'obbligazione pensionistica come debito di valore e

dall'applicabilità alla stessa dell'art. 429, co. 3 del c.p.c. per i crediti di lavoro applicabile, a sua volta, ai giudizi pensionistici (art. 167, co. 3 del c.g.c.; in giurisprudenza, cfr., C. conti, SS.RR., sent. 10/QM/2002).

Va infine dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale trasversale proposta da INPS e preordinata ad ottenere la sua manleva, da parte delle ulteriori amministrazioni convenute, dal pertinente obbligo di pagamento degli interessi sulla differenza dei ratei, per come sopra accertata. Premessa la effettiva natura di domanda riconvenzionale attivata da INPS ed il suo assoggettamento alla giurisdizione di questa Corte (C. conti, Sez. III, 147/2020, con richiami giurisprudenziali), specie valorizzando il principio di concentrazione delle tutele ex art. 3 c.g.c., deve osservarsi che, a mente dell'art. 159 c.g.c., *“qualora il convenuto proponga domanda in via riconvenzionale, si applica l'articolo 418 del codice di procedura civile”*.

Secondo tale disposizione di rito, inoltre, *“il convenuto che abbia proposta una domanda in via riconvenzionale a norma del secondo comma dell'articolo 416 deve, con istanza contenuta nella stessa memoria, a pena di decadenza dalla riconvenzionale medesima, chiedere al giudice che, a modifica del decreto di cui al secondo comma dell'articolo 415, pronunci, non oltre cinque giorni, un nuovo decreto per la fissazione dell'udienza. Tra la proposizione della domanda riconvenzionale e l'udienza di discussione non devono decorrere più di cinquanta giorni. Il decreto che fissa l'udienza deve essere notificato all'attore, a cura dell'ufficio, unitamente alla memoria difensiva, entro dieci giorni dalla data in cui è stato pronunciato. Tra la data*

di notificazione all'attore del decreto pronunciato a norma del primo comma

e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore

di venticinque giorni. Nel caso in cui la notificazione del decreto debba farsi

all'estero il termine di cui al secondo comma è elevato a settanta giorni, e

quello di cui al comma precedente è elevato a trentacinque giorni”.

Nell’interpretare la disposizione, la giurisprudenza civile rammenta

che “perché [la domanda riconvenzionale] sia validamente proposta,

la norma in esame prevede che il convenuto debba chiedere, sempre

nella memoria e sempre a pena di decadenza, la fissazione di una

nuova udienza di discussione, a modifica del decreto originariamente

emanato...consolidata interpretazione giurisprudenziale di

legittimità e merito secondo cui il difetto delle condizioni di

ammissibilità della domanda riconvenzionale, quali l'istanza di

fissazione dell'udienza e la tempestività della domanda stessa, è

rilevabile d'ufficio e in sede di legittimità, anche se il giudice ha

fissato comunque, con decreto, una nuova udienza e nonostante

l'attore si sia difeso nel merito della riconvenzionale, senza eccepirne

l'inammissibilità, vale a dire anche nell'ipotesi di c.d. accettazione del

contraddittorio” (fra le molteplici, Cass. n. 23815/2007 riferita al

rilievo d'ufficio in appello; Cass. n. 16955/2007; C. 9965/2001; C.

717/1997; C. 8652/1993; C. 12857/1992; C. 2027/1985; A. Napoli

21.3.2005; T. Torino 18.4.2008; T. Ruvo di Puglia 24.2.2004; v. anche C.

3370/1985; C. 3499/1983; C. 3837/1981; nonché T. Brindisi 26.10.2005;

P. Torino 2.11.1983; recentemente, Tribunale Milano sez. lav., n.

1895/2019).

4. In conclusione, deve affermarsi il diritto di parte ricorrente alla riliquidazione pro-futuro del trattamento di quiescenza, nei sensi discendenti dalla nuova determinazione pensionistica prodotta in atti da INPS, nonché al pagamento della differenza fra ratei corrisposti in base al primigenio trattamento di quiescenza e quello risultante dalla nuova determinazione pensionistica, con decorrenza dalla data di collocamento in quiescenza di parte ricorrente, oltre interessi e rivalutazione monetaria computati con il criterio dell'assorbimento, pronunciando condanna di INPS al pagamento di quanto dovuto.

4.1. Considerato peraltro, che la mancata riliquidazione della pensione in godimento del ricorrente è dipesa dal ritardo con cui le amministrazioni, universitaria e sanitaria, convenute hanno definitivamente trasmesso, nell'esercizio delle competenze di ciascuna (rilevanti, però, solo nei loro rapporti e non verso l'esterno), nel febbraio 2025 (dato, questo, non controverso fra le parti) ad INPS i dati necessari per provvedervi, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo e l'Università degli Studi di Palermo vanno condannate, in solido fra loro ed in favore di parte ricorrente, alla refusione delle spese di lite che si liquidano in euro 1500, comprensivi di spese generali, oltre Iva e cpa se dovute. Le spese di lite sono, invece, compensate con l'NPS ai sensi dell'art. 31, co. 3 c.g.c., per come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale (Cfr. Corte cost. sent. 77/2018) considerato che in mancanza della

	25	
	comunicazione dei suddetti dati l’Istituto previdenziale non ha	
	potuto rideterminare il quantum della pensione spettante alla parte	
	ricorrente.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana,	
	definitamente pronunciando, così provvede:	
	- accoglie il ricorso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione;	
	- condanna l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico	
	“Paolo Giaccone” di Palermo e l’Università degli Studi di Palermo, in	
	solido fra loro ed in favore di parte ricorrente, alla refusione delle	
	spese di lite che si liquidano in euro 1500, comprensivi di spese	
	generali, oltre Iva e cpa se dovute;	
	- compensa le spese di lite fra parte ricorrente ed INPS.	
	Fissa in sessanta giorni il termine per il deposito delle motivazioni.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti, ivi inclusa la	
	comunicazione del provvedimento alle parti.	
	Così deciso, in Palermo , nella camera di consiglio del 20 maggio	
	2025.	
	Il Giudice	
	Dr. Raimondo Nocerino	
	<i>Firmato digitalmente</i>	
	Depositata in segreteria nei modi di legge	
	Palermo, 17 novembre 2025	
	Pubblicata il 18 novembre 2025	

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)